



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

Piazza Mater et Magistra, 1
Tel. 035 791343
Fax. 035 790204

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DELLE FERIE "AD ORE"
SOLAMENTE PER GRAVI MOTIVI DI
FAMIGLIA E PERSONALI
A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII**

INDICE

- Art. 1 - Finalità e obiettivi
- Art. 2 - Ambito di applicazione, decorrenza e durata
- Art. 3 - Criteri, condizioni e modalità
- Art. 4 - Riconoscimento delle ferie solidali
- Art. 5 - Sicurezza dei dati
- Art. 6 - Norme finali
- Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. L'Amministrazione, nelle more della regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale, attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie "ad ore" **SOLAMENTE** per gravi motivi di famiglia e personali, in caso di giornata con rientro, vuole intervenire a supporto dei lavoratori che si trovino nella condizione di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
2. L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente ed è teso ad accrescere il benessere organizzativo nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro già avviate presso l'Ente.

Art. 2 - Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Il Regolamento si applica a tutto il personale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento resta in vigore sino a regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o l'emanazione di nuove normative.

Art. 3 - Criteri, condizioni e modalità

1. I dipendenti del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII possono usufruire delle ferie "ad ore" **SOLAMENTE** per gravi motivi familiari e personali in caso di giornata con rientro, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.
2. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 1, ovvero siano genitori di figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, possono avanzare all'Amministrazione la richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di ferie "ad ore" **SOLAMENTE** per gravi motivi familiari e personali in caso di giornata con rientro, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.
3. E' prevista per il richiedente, delle ferie "ad ore" **SOLAMENTE** per gravi motivi familiari e personali in caso di giornata con rientro, di allegare alla propria richiesta l'eventuale applicazione del numero di ore da poter usufruire, compilato da parte dei colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato.

Art. 4 - Riconoscimento delle ferie "ad ore" per gravi motivi familiari e personali

1. Per gravi motivi di famiglia si intendono situazioni che comportano un impegno nella cura o nell'assistenza dei proprio familiari e altre situazioni di grave disagio familiare del/della dipendente.
2. Sono riconosciuti tra i gravi motivi di famiglia il ricovero ospedaliero del familiare, la malattia e l'accompagnamento a visite o terapie.

3. Sulle basi delle disponibilità pervenute ed allegate alla richiesta di ferie “ad ore” **SOLAMENTE** per gravi motivi di famiglia e personali, in caso di giornata con rientro, una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie “ad ore” usufruite, con conseguente caricamento delle giornate aggiunte sul cartellino del dipendente richiedente.

2. Nel caso di utilizzo ad ore, è possibile chiedere solo ore intere e piene. Le frazioni di ora non sono riconosciute.

3. I periodi di permesso per gravi motivi di famiglia e personali non comportano la riduzione delle ferie, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio, sono interamente retribuiti e non sospendono le eventuali ferie in godimento.

4. La fruizione delle ferie “ad ore” **SOLAMENTE** per gravi motivi di famiglia e personali, in caso di giornata con rientro, resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Sicurezza dei dati

1. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di ferie “ad ore” **SOLAMENTE** per gravi motivi di famiglia e personali, in caso di giornata con rientro, saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 6 - Norme finali

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere della data di esecutività della deliberazione di approvazione.